

(Codice interno: 369817)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 17

Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 47 della Costituzione e le politiche europee a tutela dei consumatori, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione e tutela del consumatore di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui all'articolo 6 dello Statuto, concorre alla crescita della comunità regionale, con la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.

Art. 2**Definizione.**

1. Per educazione economica e finanziaria s'intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata ed oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie ed assumere scelte informate.

Art. 3**Azioni regionali per la promozione dell'educazione economica e finanziaria.**

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l'università ed altri soggetti pubblici o privati, predispone ed attua progetti di educazione economica e finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.

2. I progetti di educazione economica e finanziaria di qualità di cui al comma 1 sono rivolti a categorie di cittadini definite e sono finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:

a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale;

b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione, investimento, pensione, indebitamento.

3. A tutela dei consumatori e degli utenti, la Regione concede finanziamenti a favore delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni che istituiscano sportelli informativi di assistenza ai cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza ed assumano iniziative di

miglioramento qualitativo della relazione fra clientela ed istituti di credito.

4. La Regione, attraverso la società Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modificazioni, predispone ed attua progetti di informazione e formazione per il consolidamento della strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito, rivolti alle piccole e medie imprese.

5. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 4

Protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

1. Conformemente all'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", nell'ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, la Regione sostiene progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, rivolti alla trasmissione agli studenti delle tematiche economiche, finanziarie e del risparmio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l'attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

Art. 5

Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

1. In coincidenza con la "Giornata nazionale dell'economia", la Regione del Veneto istituisce la "Settimana regionale dell'economia e del risparmio", al fine di promuovere ed organizzare un calendario di manifestazioni ed iniziative idonee a diffondere l'attenzione verso la conoscenza finanziaria ed economica, fra le diverse categorie sociali del Veneto, particolarmente, fra le nuove generazioni.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

Art. 6

Attuazione della legge.

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua una struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative per il coordinamento e la gestione delle attività.

Art. 7

Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione, sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario regionale 2018, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente al controllo dell'attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia,

che dia conto puntualmente dei seguenti elementi informativi:

- a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; enti locali e soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti; categorie di cittadini destinatari; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti notificate alla Regione;
- b) numero ed individuazione delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3, per aver istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; risorse finanziarie regionali a tal fine impegnate e spese; numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati periodicamente alla Regione; gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli informativi;
- c) numero dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 4 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;
- d) numero dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell'articolo 4 e loro descrizione; istituti scolastici coinvolti; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;
- e) impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni ed iniziative disposte dalla legge, apporto delle diverse fonti di finanziamento e ragioni di eventuali variazioni nel tempo;
- f) divulgazione resa, in ambito istituzionale e presso l'opinione pubblica, delle informazioni in merito alle azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; difficoltà incontrate nell'attuazione della presente legge e modifiche ed integrazioni della stessa rilevate quali opportune o necessarie;
- g) biennialmente, presentazione delle risultanze dell'attività di un valutatore indipendente incaricato dalla Giunta regionale, al quale sono affidate valutazioni in merito allo stato di educazione economica e finanziaria e di comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui alla presente legge.

3. La commissione consiliare competente al controllo dell'attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali vigila sulla puntuale trasmissione della relazione di cui al comma 2, esamina la relazione e ne riferisce al Consiglio regionale, formulando le proprie osservazioni.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede: quanto ad euro 750.000,00 con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata di pari importo; quanto ad euro 250.000,00 con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 07 "Diritto allo studio" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata di pari importo. Contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 sono ridotte di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018.

Art. 9

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizione.

Art. 3 - Azioni regionali per la promozione dell'educazione economica e finanziaria.

Art. 4 - Protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Art. 5 - Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

Art. 6 - Attuazione della legge.

Art. 7 - Clausola valutativa.

Art. 8 - Norma finanziaria.

Art. 9 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2018, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 24 giugno 2016, dove ha acquisito il n. 158 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Conte, Gidoni, Berlato, Ferrari, Fracasso, Scarabel, Barison, Montagnoli e Sandonà;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 aprile 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2018, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'allarmante dissesto del mercato bancario, con le gravi vicende che hanno coinvolto i maggiori istituti di credito del Veneto, appesantendo fino a compromettere le condizioni di risparmiatori ed imprese del territorio, è stato l'oggetto dell'azione conoscitiva svolta dalla Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, istituita dal Consiglio regionale.

A conclusione di quattro mesi di lavoro e confronto, più che mai è parso evidente ai commissari come la crisi finanziaria palesi l'importanza che assume la consapevolezza della scelta degli investimenti effettuati. Non vi sono norme o misure a tutela della clientela realmente efficaci, se mancano gli strumenti per effettuare scelte finanziarie conosciute nei loro contenuti ed effetti e, dunque, adeguate.

Competenze economiche e finanziarie sono necessarie per il benessere sociale, per il comportamento virtuoso dei soggetti privati, per un'economia possibile.

Il nostro, è un tempo di maggiore accessibilità del sistema finanziario, grazie all'innovazione tecnologica che rende possibili pagamenti on-line ed operazioni a distanza con gli intermediari. Ma questo nostro tempo è caratterizzato anche da scenari di incertezza, complessità delle regole, nuove norme europee sulla gestione della crisi del sistema creditizio che limitano il ruolo pubblico e chiamano in causa direttamente i risparmiatori.

Nel nostro paese, il livello di conoscenze finanziarie dei giovani e degli adulti è mediocre. Negli ultimi anni studi ed analisi hanno evidenziato che il livello di educazione economica e finanziaria resta fra i più bassi nei paesi sviluppati. L'indagine PISA (Programme for International Student Assessment) condotta dall'OCSE nel 2012 sul livello di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni mostra che tra gli studenti dei paesi OCSE partecipanti alla rilevazione gli italiani sono i meno preparati. Quanto alla popolazione adulta, una recente rilevazione (quella della Standard & Poor condotta nel 2015) evidenzia che in Italia meno del quaranta per cento degli adulti conosce concetti come quello di inflazione, o di tasso d'interesse o di rischio e diversificazione del rischio.

La catastrofe bancaria che sul Veneto si è abbattuta, piegando l'economia regionale, le famiglie ed i singoli ben più di quanto non abbiano fatto la crisi economica e le catastrofi naturali di questi ultimi dieci anni, chiede impegno e risposte da tutti noi. E la prima, quella che dall'istituzione regionale senz'altro può venire, è di protezione dei cittadini, potenziali ed attuali consumatori di prodotti finanziari, attraverso il sostegno di progetti di alfabetizzazione e formazione finanziaria diretti alle diverse categorie sociali, agli studenti, alle imprese.

Questa è dunque la motivazione che sostiene l'attuale, semplice proposta legislativa che sortisce dall'esperienza conoscitiva della Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.

Il progetto di legge dispone, in primo luogo, che la Regione si faccia promotrice e protagonista di progetti di alfabetizzazione, informazione e formazione economica e finanziaria diretti a distinte categorie sociali, in collaborazione con gli enti locali, l'università ed altri soggetti pubblici o privati. Progetti di qualità che propongano programmi di educazione finanziaria coerenti con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI (articolo 3, commi 1 e 2). Iniziative da concepire, ad esempio, sulla scorta dell'esperienza virtuosa del comune di Milano che già dal 2013 li realizza, attraverso l'assessorato al sociale, in partenariato con UNI, Università cattolica e Progetica.

L'articolo 3, comma 3, propone poi un sostegno finanziario regionale agli “sportelli unici” d'informazione e consulenza ai con-

sumatori ed agli utenti di prodotti finanziari, istituiti dalle associazioni di tutela dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

Quanto all'azione di sostegno informativo e formativo a favore delle piccole e medie imprese, la proposta legislativa si rivolge a Veneto Sviluppo spa, che tale azione ha fra i suoi compiti istituzionali (articolo 3, comma 4).

Alla Giunta regionale si conferisce il compito di definire, con provvedimenti esecutivi assunti previo parere delle commissioni consiliari competenti, i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione di queste tre linee di azioni (articolo 3, comma 5).

Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria rientra fra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accrescimento dell'offerta formativa previsti dall'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega di riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Ma già il 10 giugno 2015 il Ministero dell'Istruzione aveva sottoscritto con altre istituzioni pubbliche ed organizzazioni no profit la Carta d'intenti per "L'Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale" che contempla fra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani.

Conseguentemente, l'attuale proposta di legge intende, fra le politiche regionali in materia d'istruzione, promuovere iniziative in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a tematiche economiche e finanziarie di pubblico interesse. A tal fine dispone (articolo 4) che la Regione promuova un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l'attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

La "Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio", costituita su iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana, è una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità sociale promuovendo l'Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

Sempre con l'intento di sensibilizzazione sociale e per diffondere l'informazione su temi di economia e finanza è prevista l'istituzione della "Settimana regionale dell'economia e del risparmio" (articolo 5) - in coincidenza con la Giornata nazionale dell'economia - in occasione della quale si svolga sul territorio regionale un calendario di manifestazioni, iniziative ed eventi, in ragione di un programma definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

L'articolo 7, "Clausola valutativa", strumento fondamentale di qualità della normazione, pone prescrizioni in capo alla struttura di coordinamento che la Giunta regionale individuerà come responsabile per l'esecuzione degli adempimenti previsti (articolo 6). Le prescrizioni consistono nell'obbligo di rispondere puntualmente ai quesiti posti dall'articolo 7, con annuale relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle disposizioni e sugli effetti prodotti dalle politiche pubbliche che la norma intende promuovere. L'osservanza della clausola valutativa permette al Consiglio regionale l'esercizio del proprio potere di controllo sull'attuazione delle leggi e sulle politiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 18 aprile 2018 ha approvato all'unanimità il testo del progetto di legge che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Liga Veneta - Lega Nord (Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari, Cristina Guarda), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel)."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2009 è il seguente:

"Art. 5 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

1. È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.
2. L'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;
 - d) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;
 - e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso.

4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 107/2015 è il seguente:

“Art. 1.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- s) definizione di un sistema di orientamento.”.

Nota all'articolo 7

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2009 vedi nota all'articolo 3.

4. Struttura di riferimento

Direzione formazione e istruzione